



Spettabile Ditta

**CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
VENETO SAC**

Via Del Campardo n° 3

31020 S. Giacomo di Veglia

- Vittorio Veneto (TV)

- Sede Operativa di Conegliano

cod 154 tel 0438-500209 - fax 501779

P.IVA 00190690263

Conegliano, giugno luglio 2017

Oggetto: accertamenti sanitari ai soci e ai dipendenti

**Imbottigliam./muletto: D'Agostin Ivo, Marcon Valerio, Pederiva Michele, Tomasi
Alessandro, Pavanetto Carlo, Moretton Daniele, Lovatello Yuri(no muletto), Casagrande
Daniel**

Visita medica annuale con scadenza

giugno 2018

Spirometria biennale con scadenza

giugno 2019

Audiometria annuale con scadenza

giugno 2018

Test tossicologico annuale con scadenza

giugno 2018

**Dal Bianco Luca(enologo + muletto), Tonon Nicola(cantiniere + muletto), De Lozzo
Lorenzo(cantiniere + muletto EFF. VISITA + TOSSIC. IN DATA 30/06/2017)**

**Addetto VDT: Maschietto Lara (2018), Nadal Moreno (2022), Grando Sabrina (n. assunta
scad. 2022), Favalessa Maira (n. assunta scad. 2022).**

Visita medica e Vision S con scad. indicate

Sono state eseguite n 14 visite mediche, n 9. audiometrie, n 10. spirometrie, n. 10 test
tossicologici, N. 4 Vision screen. Gli accertamenti sono risultati negativi. I dipendenti sono stati
ritenuti idonei ed informati sui fattori di rischio m.m.c.

Si ricorda di informare la Dott.ssa **TARTARI MONICA** Medico competente, sui processi e sui
rischi connessi all'attività lavorativa, aggiornandolo su ogni variazione relativa al personale e
alle tecnologie.

E' obbligatorio effettuare le prime visite mediche ai dipendenti neoassunti ed esposti ai rischi per
i quali e' prevista la Sorveglianza Sanitaria secondo le normative vigenti (D.Lgs 81/08 e
successive modificazioni ed integrazioni).

E' possibile effettuare **delle visite preassuntive**, su scelta del datore di lavoro e del medico
competente, nonche' degli organi dell'ULSS preposti (ex D.Lgs 106/09, "Decreto correttivo" al
D.Lgs 81/08).

In seguito ad un periodo di malattia o infortunio di durata superiore a 60 giorni continuativi
qualsiasi dipendente deve essere sottoposto a visita medica di controllo prima di riprendere
l'attività lavorativa (ex D.Lgs 106/09, "Decreto correttivo" al D.Lgs 81/08).

Il medico non si puo' ritenere responsabile per la mancata effettuazione degli accertamenti
sanitari previsti/o mancanti, per visite mediche di assunzione non comunicate o per le assenze
dei dipendenti di cui non abbia ricevuto comunicazione.